



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

PICONE LUCIA, Presidente
NOVELLI PAOLO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice

in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1995/2022 depositato il 12/04/2022

proposto da

Maona Italia S.r.l. - 00054740576

Difeso da

Emilio Salussoglia - SLSMLE55P02H501X

Rappresentato da Alberto Giuliani - GLNLRT40B14L719X

Rappresentante difeso da

Emilio Salussoglia - SLSMLE55P02H501X

ed elettivamente domiciliato presso e.salussoglia@odcec.legalmail.it

contro

Comune di Cittaducale - Corso Mazzini N.111 02015 Cittaducale RI

Difeso da

Sergio Alvaro Trovato - TRVSG59S21I535C

ed elettivamente domiciliato presso studiolegale.trovato@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 21/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIETI sez. 1 e pubblicata il 07/02/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 924 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

MAONA ITALIA s.r.l., con sede in Cittaducale (RI) 02015, via Salaria per L'Aquila n. 34, impugnava l'avviso di accertamento numero 924 del 30/07/2021 emesso dal Comune di Cittaducale in relazione all'omessa denuncia e all'omesso versamento relativi all'imposta municipale propria (I.M.U.) riferibile all'anno 2015.

La CTP di Rieti rigettava il ricorso con sentenza n. 21/2022.

Così motiva la decisione impugnata: « [...] Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con un'unica articolata censura la ricorrente prospetta la tardività della notifica dell'avviso dell'accertamento in quanto nella fattispecie il termine concesso al Comune di Cittaducale per l'adempimento dovrebbe decorrere dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e non da quella in cui avrebbe dovuto essere presentata la denuncia di acquisto della proprietà degli immobili. Infatti, la titolarità degli immobili stessi sarebbe stata riferibile sempre al medesimo soggetto giuridico ovvero la Verbania s.p.a. che, a seguito dell'atto di fusione del 03/10/84, avrebbe solo mutato la denominazione in Maona Italia s.r.l., odierna ricorrente; nessuna variazione di proprietà si sarebbe, pertanto, verificata di talché non vi sarebbe stata necessità di produrre una nuova dichiarazione ai fini IMU dalla quale fare decorrere il termine per la notifica del gravato avviso di accertamento che sarebbe, pertanto, tardiva. Il motivo è infondato. Per i tributi degli enti locali l'art. 1 comma 161 l. n. 296/06 stabilisce che "gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Nella fattispecie, la dichiarazione relativa al 2015 avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2016 di talché la notifica dell'avviso di accertamento, intervenuta il 09/08/21 (come indicato dalla stessa parte ricorrente) è tempestiva (in quanto il relativo termine sarebbe scaduto almeno il 31/12/21). L'impostazione del gravame, finalizzata ad evidenziare l'insussistenza del mutamento di titolarità dei beni immobili cui si riferisce l'imposta, non influisce, comunque, sulla tempestività della notifica non avendo, in ogni caso, parte ricorrente dedotto né tanto meno comprovato che la denuncia richiesta dalla legge istitutiva del tributo sia mai stata prodotta dal proprietario, Verbania s.p.a. o Maona Italia s.r.l. che sia. Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto».

Contro tale decisione ha proposto appello la società ricorrente.

Ritiene errate le affermazioni della CTP, che sul punto avrebbe condiviso le argomentazioni del Comune secondo le quali - avendo la contribuente modificato la propria ragione sociale nel corso degli anni - si tratterebbe di (testualmente) "due soggetti diversi, con una diversa denominazione e con differenti ragione sociale e sede legale" e che quindi "La Maona è un soggetto diverso dalla Verbania".

Richiama l'atto di fusione del 1984, con cui la Verbania s.p.a. incorpora la Maona ed assume la denominazione di Maona Italia, ed evidenzia che il codice fiscale e il numero di repertorio economico

amministrativo presso la CCIAA di Rieti, nonché della sede legale, sono sempre i medesimi sia prima che dopo l'atto di fusione.

Evidenzia che non si è tenuto conto che la titolarità della proprietà è stata mantenuta dal contribuente ininterrottamente dal 1974 ad oggi, non sussistendo, pertanto, alcun motivo per la presentazione di una denuncia ai fini IMU nell'anno 2016. Di conseguenza, l'avviso di accertamento notificato sarebbe ampiamente fuori termine, oltre i cinque anni del termine di decadenza stabilito dalla legge.

Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e conseguentemente che l'avviso di accertamento originariamente impugnato venga dichiarato nullo, o annullato.

In via cautelare chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e della sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cittaducale

Evidenzia che la Maona è un soggetto diverso dalla Verbania e non è quest'ultima che è tenuta a osservare, a partire dalla data di fusione, gli obblighi di legge. Si tratta di due soggetti diversi, con una diversa denominazione e con differenti ragione sociale e sede legale. Osserva che la fusione per incorporazione comporta l'estinzione della società incorporata, così come stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 21970 del 30 luglio 2021.

Inoltre, osserva che la Verbania s.p.a., tra l'altro, non avrebbe potuto assolvere all'obbligo di dichiarazione Ici, poiché l'imposta è stata istituita a partire dal 1992 (decreto legislativo 504/1992). In ogni caso eccepisce che nessuna delle due società ha mai prodotto né la dichiarazione Ici né la dichiarazione Imu.

In ogni caso evidenzia che per effetto della sospensione derivante dalla pandemia COVID 19 l'avviso sarebbe comunque tempestivo: infatti il termine per notificare l'atto di accertamento per il 2015, decorrente dal da quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione per il 2015, vale a dire entro il 30 giugno 2016, e che sarebbe scaduto il 26 marzo 2022, così sommando 85 giorni al termine ordinario (6 anni). Termine che è stato puntualmente rispettato, essendo stato notificato l'atto impositivo, come indicato nel ricorso, il 9 agosto 2021.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.

All'udienza odierna è comparso il rappresentante di parte appellata che ha confermato le proprie conclusioni. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La decisione sulla istanza cautelare, non precedentemente trattata, è assorbita dalla decisione nel merito.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Come già chiaramente ed esaurientemente affermato dalla decisione di primo grado, assume rilievo dirimente per la decisione l'osservazione che, anche volendo prescindere dalla soluzione sulla permanente identità del soggetto derivante dalla fusione per incorporazione, resta impregiudicata l'obiezione che nessuna delle due società comunque ha mai presentato né una dichiarazione Ici né la dichiarazione Imu per gli immobili posseduti.

Tale circostanza, specificamente eccepita dalla difesa del Comune, non è stata minimamente avversata.

Come ha osservato la difesa del Comune, non avendo mai presentato la Maona Italia S.r.l. e la

Verbania SpA alcuna dichiarazione Ici e Imu, gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (articolo 1, comma 161, della legge 296/2006). Per quanto riguarda l'Imu è espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazione il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso. Il termine quinquennale decorre da quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione per il 2015, vale a dire entro il 30 giugno 2016. Termine che, nel caso di specie, sarebbe scaduto il 26 marzo 2022, così sommando 85 giorni della c.d. 'sospensione COVID 19' al termine ordinario (6 anni).

Ne deriva che l'atto impositivo, notificato – come ammesso dalla ricorrente - il 9 agosto 2021 deve ritenersi tempestivo.

Da tanto deriva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente appello, che si liquidano in euro 5.500,00 oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, li 15 gennaio 2025.

L'estensore

(dott. P. Novelli)

Il Presidente

(dott. L. Picone)